



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 3054

Seduta del 16/09/2024

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Beduschi

Oggetto

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2024/2025 DI CUI ALLA DGR N. 2774 DEL 15 LUGLIO 2024. ADEGUAMENTO AL PARERE ISPRA

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Andrea Massari

Il Dirigente Faustino Bertinotti



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la DGR n. 2774 del 15 luglio 2024 “Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2024/2025” con la quale sono state stabilite le regole per lo svolgimento della stagione venatoria 2024/25;

VISTO il DDUO n. 10808 del 16.07.2024 “Disposizioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2024/2025. Riduzione, ai sensi dell'art. 1 comma 7, della L.r. 17/2004. Del prelievo venatorio di determinate specie di avifauna”

PRESO ATTO che l'associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) Onlus, l'associazione WWF Italia ETS, l'associazione LIPU Lega Italiana Protezione degli Uccelli, la LNDC Animal Protection – associazione di promozione sociale, l'associazione LAV Lega anti vivisezione, hanno promosso il ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, numero di registro generale 02298 del 2024, contro Regione Lombardia “per l'annullamento, previa sospensione degli effetti e richiesta di provvedimento monocratico:

- della deliberazione della Giunta di Regione Lombardia, n. 2774 del 15.7.2024, avente ad oggetto “Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2024/2025”;
 - del decreto della Regione Lombardia, Direzione generale agricoltura, sovranità alimentare e foreste, n. 10808 del 16.7.2024 avente ad oggetto “Disposizioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2024/2025. Riduzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L.R. 17/2004, del prelievo venatorio di determinate specie di avifauna”;
 - del parere del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, trasmesso con nota MASAF del 22.3.2024;
 - del parere dell'Osservatorio regionale degli habitat di cui alla L.R. 26/93, articolo 9, di data ignota (non indicata nella DGR)”;
- chiedendo, in sede cautelare monocratica, che il Tribunale “sospenda gli effetti degli atti impugnati nella parte in cui autorizzano l'apertura della caccia a tutte le specie avicole al 15 settembre 2024, anziché al 2 ottobre 2024”;

CONSIDERATO che il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia di Milano Sezione II, con decreto cautelare monocratico n. 01067/2024 REG.RIC. pubblicato il 14.09.2024 sul ricorso numero di registro generale 02298 del 2024, ha accolto la l'istanza cautelare monocratica e fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell'1.10.2024;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRESO ATTO che, alla luce del soprarichiamato decreto cautelare:

- la caccia a tutta l'avifauna risulta sospesa;
- la caccia a Lepre, Minilepre, Coniglio selvatico e Volpe risulta consentita, come da calendario, dal 15 settembre 2024;
- l'attività di prelievo degli ungulati risulta consentita secondo le disposizioni vigenti;
- l'attività di addestramento cani risulta consentita secondo le disposizioni del calendario venatorio;
- che gli atti impugnati non riguardano gli istituti faunistico venatori a gestione privata, e che, pertanto, il decreto monocratico non si applica a tali istituti, ad eccezione dell'avifauna migratoria non allevata, per la quale il prelievo è sospeso;

CONSIDERATO che il ricorso presentato numero di registro generale 02298 del 2024 risulta incentrato sulla contestazione dell'apertura della stagione venatoria per le specie in scostamento dal parere ISPRA;

PRESO ATTO della nota prot. 0020383/2024 dell'11.04.2024 (acquisita al prot. reg. M1.2024.0057349 dell'11.04.2024) con cui ISPRA ha trasmesso il parere di competenza contenente le indicazioni di seguito esplicitate:

- *Indicazioni di carattere generale: per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e per un minor disturbo per la fauna selvatica in un momento dell'anno in cui diverse specie sono ancora impegnate nella riproduzione, questo Istituto raccomanda il posticipo dell'apertura della caccia programmata al 2 ottobre 2024 per tutte le specie con le sole eccezioni dei corvidi, del colombaccio, della tortora selvatica e degli ungulati.*
- *Cesena Turdus pilaris, merlo Turdus merula, tordo bottaccio Turdus philomelos e tordo sassello Turdus iliacus: per una corretta gestione di questi turdidi si dovrebbe modificare il periodo di caccia previsto da codesta Amministrazione regionale. L'inizio del prelievo per tutte le specie non dovrebbe essere consentito prima del 2 ottobre 2024 (si vedano le considerazioni fatte a proposito dell'apertura generale della caccia programmata). Un'eventuale anticipazione al 15 settembre dovrebbe comunque essere permessa solo nella forma da appostamento (...).*
- *Colombaccio Columba palumbus: nei mesi di settembre e gennaio la caccia al colombaccio dovrebbe essere consentita solo nella forma dell'appostamento.*
- *Cornacchia grigia Corvus cornix, cornacchia nera Corvus corone, gazza*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Pica pica e ghiandaia Garrulus glandarius: per i mesi di settembre e gennaio la caccia ai corvidi dovrebbe essere permessa solo nella forma da appostamento”;

RITENUTO, pertanto, di assumere nuove determinazioni integrative del calendario regionale per la stagione venatoria 2024/2025 in adeguamento sostanziale al parere di ISPRA, disponendo l'apertura generale della caccia alle sole specie di avifauna cacciabili Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Gazza, Ghiandaia, Merlo, Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena dal 18 settembre 2024 e fino al 2 ottobre 2024, esclusivamente nella forma di caccia da appostamento, fisso e temporaneo;

DATO ATTO che restano vigenti le restanti disposizioni della DGR n. 2774 del 15 luglio 2024 “Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2024/2025” e del DDUO n. 10808 del 16.07.2024 “Disposizioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2024/2025. Riduzione, ai sensi dell'art. 1 comma 7, della L.r. 17/2004 del prelievo venatorio di determinate specie di avifauna”;

RITENUTO di disporre che il presente provvedimento abbia validità dalla data della sua approvazione al 2 ottobre 2024, fatto salvo quanto eventualmente disposto dal provvedimento del TAR Lombardia, sezione II, riunita per la trattazione collegiale in data 01.10.2024, di cui al ricorso n. RG 02298/2024, come fissata dal decreto cautelare monocratico n. 01067/2024;

VISTA la l.r. n. 20/08 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

VAGLIATE ED ASSUNTE come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi in forma di legge;

DELIBERA

Recepite tutte le premesse:

1. di disporre che il prelievo alle sole specie di avifauna cacciabili Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Gazza, Ghiandaia, Merlo, Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena sia consentito dal 18



Regione Lombardia

LA GIUNTA

settembre 2024, esclusivamente nella forma di caccia da appostamento, fisso e temporaneo;

2. di dare atto che a seguito del Decreto del Presidente TAR n. 01067/2024 del 14 settembre 2024 e di quanto disposto al punto 1:
 - la caccia alla restante avifauna è sospesa;
 - la caccia a Lepre, Minilepre, Coniglio selvatico e Volpe risulta consentita, come da calendario, dal 15 settembre 2024;
 - l'attività di prelievo degli ungulati risulta consentita secondo le disposizioni vigenti;
 - l'attività di addestramento cani risulta consentita secondo le disposizioni del calendario venatorio;
 - gli atti impugnati non riguardano gli istituti faunistico venatori a gestione privata, e che, pertanto, il decreto monocratico non si applica a tali istituti, ad eccezione dell'avifauna migratoria non allevata, per la quale il prelievo è sospeso;
3. di dare atto, altresì, che restano vigenti le restanti disposizioni della DGR n. 2774 del 15 luglio 2024 "Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2024/2025" e del DDUO n. 10808 del 16.07.2024 "Disposizioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2024/2025. Riduzione, ai sensi dell'art. 1 comma 7, della L.r. 17/2004 del prelievo venatorio di determinate specie di avifauna";
4. di disporre che il presente provvedimento abbia validità dalla data della sua approvazione sino al 2 ottobre 2024, fatto salvo quanto eventualmente disposto dal provvedimento del TAR Lombardia, sezione II, riunita per la trattazione collegiale in data 01.10.2024, di cui al ricorso n. RG 02298/2024, come fissata dal decreto cautelare monocratico n. 01067/2024;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO

RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge